



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art.3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 14.4.2015, dalla società xxxxxxxxxxxxxxxx, il cui legale rappresentante è il xxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio xxxxxxxxxxxxxxxx, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il parere n. 3181 del 10.3.2015, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto di installazione di uno stabilimento balneare nel comune di Realmonte, xxxxxxxxxxxxxxxx, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTA la domanda datata 22 aprile 2015 di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, che ritiene particolarmente lesivo l'atto impugnato laddove la citata Soprintendenza di Agrigento prescrive che “//

**REGIONE SICILIANA**

parcheggio all'interno dell'area libera deve essere consentito e limitato esclusivamente ai soli mezzi di proprietà della ditta e quelli di soccorso e d'emergenza".

Ad avviso di parte ricorrente, il rispetto di tale condizione impedirebbe l'uso della struttura balneare agli utenti ed in particolare alle persone con ridotte capacità motorie, comportando una fruizione poco agevole di detta struttura; circostanza che farebbe venire meno in capo alla società l'interesse di intraprendere una simile attività di impresa.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento con l'atto impugnato ha espresso parere favorevole, seppure condizionato, alla realizzazione della struttura balneare in argomento. A ben vedere, la suddetta contestata condizione non appare *prima facie* legata a finalità di tutela paesaggistica. Deve, però, anche osservarsi che la prescrizione riguardante il parcheggio non è di per sé impeditiva alla realizzazione della struttura balneare, non configurandosi in tal modo un danno grave e irreparabile, che può giustificare la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Va anche considerato che la controversa condizione non impedisce lo svolgersi dell'attività dell'impresa, ben potendo i bagnanti posteggiare nelle adiacenze dello stabilimento.

CONSIDERATO per le ragioni su esposte che non sussiste il danno grave ed irreparabile per la parte ricorrente, e che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento n.3181 del 10.3.2015, impugnato col ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 14.4.2015, dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., il cui legale rappresentante è il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. xx, avverso il parere n. 3181 del 10.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 19 maggio 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
firmato

D.D.G. n. _1320_____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
